

TERMINI E CONDIZIONI DELL'ORDINE DI ACQUISTO

Il presente sito web (il "Sito") ospitato da Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. ("Ortho") illustra i termini e le condizioni che disciplinano l'ordine di acquisto (incluso qualsivoglia allegato allo stesso, l'"OA") che sia stato trasmesso (via fax, posta elettronica o con mezzi di altra natura) a Voi ("Fornitore") da Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. ("Acquirente") o da una delle sue Consociate (secondo la definizione di cui alla successiva sezione 26) specificata nell'OA. Fermi restando i rapporti precedentemente intercorsi tra l'Acquirente e il Fornitore, l'OA è espressamente subordinato alle disposizioni contenute nei presenti termini e condizioni dell'ordine di acquisto (le "Condizioni dell'OA") o in un accordo separato (come successivamente definito) eventualmente sottoscritto, e l'Acquirente limita espressamente a tali disposizioni la fornitura, da parte del Fornitore, dei beni e servizi oggetto dell'OA.

Il Fornitore sospenderà l'accettazione dell'OA, non dando corso all'adempimento di alcun obbligo, all'invio di alcun bene o alla prestazione di alcun servizio (o alla fornitura di qualsivoglia oggetto o risultato (c.d. *deliverable*) da esso derivante), fintanto che le Condizioni dell'OA non vengano accettate dal Fornitore.

Il Sito non deve essere impostato come preferito poiché le presenti Condizioni dell'OA si riferiscono, nella misura applicabile, specificatamente all'OA e possono, pertanto, essere di volta in volta ridefinite dall'Acquirente. Le disposizioni riviste delle presenti Condizioni dell'OA saranno riportate sul Sito ed entreranno in vigore per gli ordini di acquisto emessi successivamente, previa accettazione da parte del Fornitore.

1. Intero accordo; Modifiche. (a) È desiderio e intento comune dell'Acquirente e del Fornitore stabilire in modo certo i diritti e i rimedi che spettano a ciascuno nei confronti dell'altro, tramite la definizione della portata degli impegni reciprocamente assunti. Di conseguenza, l'OA, le presenti Condizioni dell'OA e qualsivoglia ulteriore accordo sottoscritto (ad es. contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi) dall'Acquirente o dalle sue Consociate da un lato, e dal Fornitore o dalle sue Consociate dall'altro (i) che sia in vigore al momento dell'emissione dell'OA e (ii) ai cui sensi venga emesso l'OA, in base all'oggetto dell'OA o a una dichiarazione contenuta nell'OA che individua espressamente il succitato ulteriore accordo sottoscritto, o, qualora non sia in essere alcun accordo di tale genere, l'OA e le presenti Condizioni dell'OA (1) costituiscono l'intero accordo tra l'Acquirente e il Fornitore relativamente all'oggetto dell'OA e incorporano tutte le dichiarazioni, garanzie, patti, impegni e intese su cui l'Acquirente e il Fornitore hanno fatto affidamento e nessuna delle parti rende alcuna altra dichiarazione, garanzia, patto, impegno o intesa; e (2) si sostituiscono a tutte le precedenti dichiarazioni, garanzie, patti, impegni e intese tra l'Acquirente e il Fornitore riguardanti l'oggetto dell'OA, sia che abbiano forma scritta sia verbale, ivi incluse le condizioni contenute in una stima, in un'offerta o in altro documento analogo. Nell'eventualità di conflitto tra i termini e le condizioni di qualsivoglia ulteriore accordo sottoscritto e i termini e le condizioni delle presenti Condizioni dell'OA, prevarranno i primi.

(b) Fatto salvo il caso in cui l'Acquirente e il Fornitore abbiano convenuto in tal senso per iscritto, non avranno validità le modifiche, gli emendamenti o le rinunce riguardanti i termini o le condizioni di cui all'OA di cui al presente documento o di cui a qualsivoglia ulteriore accordo sottoscritto, né i termini o le condizioni ulteriori o differenti che siano riportati in una fattura, una conferma, un'accettazione, in una licenza shrink-wrap (a strappo), in una licenza click-wrap (ossia, mediante pressione del c.d. tasto negoziale), nei termini d'uso o di servizio online o

altrove, derivanti da trattative o usi commerciali o dall'Accettazione da parte dell'Acquirente di qualsivoglia bene o servizio.

2. **Comunicazioni.** Ai fini della loro validità, tutte le comunicazioni relative all'OA dovranno essere indirizzate, se trasmesse dal Fornitore all'Acquirente, al rappresentante dell'Acquirente e, se trasmesse dall'Acquirente al Fornitore, al rappresentante del Fornitore, identificato nell'OA o in altro modo specificato alla controparte per iscritto. Le comunicazioni trasmesse via fax o con mezzi elettronici (ad es. via Internet (a mero titolo di esempio, EDI, cXML, posta elettronica)) (a) saranno considerate "scritte" o fornite "per iscritto" (b) saranno ritenute "firmate" qualora vi venga apposta una firma valida ai sensi delle norme di legge vigenti (inclusa una firma elettronica valida) e (c) costituiranno un "originale" laddove vengano stampate. Le comunicazioni introdotte quali prova cartacea saranno ammissibili nella stessa misura e alle stesse condizioni delle altre registrazioni originate e conservate in forma documentale e l'ammissibilità delle stesse non verrà contestata sulla base del fatto che non siano state originate e conservate in detta forma documentale.
3. **Beni e servizi definiti nell'OA.** Il Fornitore è tenuto a (a) fornire all'Acquirente i beni e i servizi definiti nell'OA; (b) tenere aggiornato l'Acquirente circa lo stato dell'OA; (c) consentire all'Acquirente o ai suoi rappresentanti di verificare e osservare, dopo aver di volta in volta fornito ragionevole preavviso, i progressi compiuti dal Fornitore o l'adempimento, da parte di quest'ultimo, dei propri obblighi relativamente all'OA; e (d) fornire all'Acquirente, a fronte di una richiesta da quest'ultimo di volta in volta eventualmente presentata su basi ragionevoli, relazioni adeguate alla natura dei beni e dei servizi definiti nell'OA.
4. **Controllo.** Tutti i beni, così come tutte le prestazioni e tutti i *deliverable*, sono soggetti alla revisione, al controllo e all'accettazione finale da parte dell'Acquirente, indipendentemente da qualsivoglia pagamento o controllo effettuati nelle fasi iniziali. Il controllo finale verrà effettuato dall'Acquirente in tempi ragionevoli dal ricevimento dei beni o dei *deliverable*.
5. **Beni o Servizi non conformi; Ritardo nella consegna; Personale in sostituzione; Modifica del processo o dei materiali; Modifica dell'assetto di controllo** (a) L'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare qualsivoglia bene o servizio e di annullare l'OA in tutto o in parte qualora il Fornitore, o i beni o i servizi da questo forniti all'Acquirente, non rispettino gli standard e le prassi di settore applicabili, le eventuali specifiche, i progetti, i campioni, le descrizioni o altri criteri analoghi indicati nell'OA o in altro modo specificati al Fornitore dall'Acquirente (le "Specifiche") o i termini e le condizioni di cui all'OA e al presente documento. L'accettazione di qualsivoglia parte dei beni spediti o dei servizi prestati non vincolerà l'Acquirente ad accettare i beni non conformi o i servizi non conformi contestualmente forniti o prestati dal Fornitore, né priverà l'Acquirente del diritto di respingere beni o servizi non conformi forniti precedentemente o in futuro. Nell'eventualità in cui respinga beni non conformi, l'Acquirente può restituirli al Fornitore a spese di quest'ultimo per quanto concerne il trasporto in entrambe le direzioni e il Fornitore non consegnerà all'Acquirente beni in sostituzione o in rimpiazzo di quelli respinti senza la previa autorizzazione dell'Acquirente in tal senso.

(b) La consegna di beni e servizi deve avvenire nella rigorosa osservanza della data di consegna o dell'eventuale programma di consegna fornito dall'Acquirente al Fornitore. Qualora, in qualsivoglia momento, dovesse prospettarsi il mancato rispetto da parte del Fornitore di tale data di consegna o di tale programma di consegna, quest'ultimo è tenuto a comunicare

tempestivamente per iscritto all'Acquirente le ragioni alla base del ritardo e la presumibile durata dello stesso. Ove richiesto dall'Acquirente, il Fornitore provvederà alla spedizione dei beni oggetto di ritardata consegna con modalità tali da evitare o ridurre il ritardo nella massima misura possibile, ricorrendo anche, ove del caso, alla definizione di un nuovo tragitto e al ricorso del trasporto su ruote o per via aerea; ogni eventuale costo aggiuntivo verrà sostenuto dal Fornitore.

(c) Relativamente al personale assegnato dal Fornitore alla fornitura di beni o servizi all'Acquirente, quest'ultimo si riserva il diritto di richiedere, per qualsivoglia giustificato motivo, la rimozione o la riassegnazione di detto personale; tale diritto dell'Acquirente non solleva il Fornitore da alcun obbligo a suo carico circa l'OA. Il Fornitore provvederà, non appena possibile, a fornire personale in sostituzione che l'Acquirente consideri idoneo. Ciononostante, nel corso del o dei periodi di valutazione del personale sostitutivo, il Fornitore si assicurerà che tutte le posizioni siano coperte da personale ritenuto accettabile dall'Acquirente.

(d) Il Fornitore informerà tempestivamente l'Acquirente delle modifiche sostanziali intervenute con riguardo al processo produttivo o ai materiali resi necessarie ai fini della produzione di beni o *deliverable* ai sensi di qualsivoglia OA. Dette modifiche non potranno essere attuate fintanto che il Fornitore non riceva il consenso scritto da parte dell'Acquirente.

(e) Il Fornitore informerà l'Acquirente con un preavviso scritto di almeno 21 giorni nell'eventualità in cui il Fornitore o qualsivoglia altro soggetto proponga l'effettuazione di un'operazione con un terzo connessa al trasferimento o alla vendita dell'intera o sostanzialmente dell'intera attività del Fornitore attinente l'Accordo o la produzione di beni o servizi oggetto di un OA, o nell'eventualità di un'operazione di fusione, di consolidamento, di modifica dell'assetto di controllo del Fornitore o di un'operazione di natura analoga con qualsivoglia altra persona fisica o giuridica.

(f) Fermo restando quanto precede, l'Acquirente può annullare l'OA e ricorrere a qualsivoglia altro rimedio disponibile ai sensi delle leggi applicabili, ivi incluso il risarcimento, da parte del Fornitore, dei danni diretti, accessori e consequenziali, qualora il Fornitore, o i beni o i servizi forniti da quest'ultimo all'Acquirente, non rispettino le indicazioni dell'OA e delle presenti Condizioni dell'OA, inclusa l'eventualità della consegna di beni o servizi che non osservino rigorosamente le Specifiche, la data di consegna o l'eventuale programma di consegna fornito dall'Acquirente al Fornitore.

6. Annullamento. Fermi restando gli altri diritti spettanti all'Acquirente ai sensi delle presenti Condizioni dell'OA, l'Acquirente può annullare l'OA in qualsivoglia momento e per qualsivoglia motivo dando al Fornitore un preavviso scritto di almeno 15 giorni. Nell'eventualità di siffatto annullamento, il Fornitore si atterrà alle disposizioni impartite dall'Acquirente, in tale notifica di preavviso, relativamente ai beni e ai servizi oggetto dell'OA, sospendendo tutte le successive spedizioni e consegne degli stessi. Entro 45 giorni dall'effettiva data di annullamento, il Fornitore fornirà all'Acquirente tutto il materiale, i progetti, i semilavorati e gli oggetti di proprietà intellettuale sviluppati in collaborazione con quest'ultimo (nello stato di completamento in cui si trovano alla data dell'annullamento dell'ordine), e trasmetterà all'Acquirente una fattura per tutti i beni prodotti e/o i servizi forniti dal Fornitore anteriormente al ricevimento della comunicazione di annullamento che siano stati accettati dall'Acquirente secondo le disposizioni di cui all'OA, ma esclusivamente in relazione ai beni e/o servizi per i quali il Fornitore non abbia ancora trasmesso all'Acquirente debita fattura. L'Acquirente conviene di effettuare il pagamento conformemente

all'OA e alle presenti Condizioni dell'OA di tutti gli importi che non sono oggetto di contestazione. L'Acquirente non risponderà in alcun caso degli importi complessivamente superiori (a) all'importo totale che sarebbe stato dovuto ai sensi dell'OA o, se inferiore, (b) al valore del lavoro svolto dal Fornitore in conformità all'OA anteriormente al ricevimento della comunicazione di annullamento.

- 7. Fatturazione.** Fatta salva diversa indicazione da parte dell'Acquirente al Fornitore, quest'ultimo emetterà una fattura separata per ciascuna spedizione di beni consegnati dal Fornitore e per ciascuna serie di servizi completi. Il Fornitore non emetterà alcuna fattura prima che i beni o i servizi vengano consegnati all'Acquirente. Le scadenze di pagamento, ivi inclusi eventuali periodi per l'applicazione dello sconto, verranno calcolate a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente fino alla data di invio dell'assegno da parte dell'Acquirente stesso (o di trasmissione del pagamento da parte dell'Acquirente secondo altre modalità). Le fatture del Fornitore saranno trasmesse attraverso il portale del Fornitore Ariba Network. Separatamente, l'Acquirente può autorizzare il Fornitore all'invio di fatture in formato PDF all'indirizzo APinvoicesOCD_EMEA@orthoclinicaldiagnostics.com. Tutte le fatture trasmesse dal Fornitore devono comprendere (a) il numero di OA; (b) una descrizione dei beni e/o dei servizi forniti; (c) i dettagli e le relative pezze giustificative per quanto riguarda le spese di viaggio e le spese vive approvate dall'Acquirente; e (d) una descrizione dettagliata del numero di ore lavorate e della tariffa oraria, qualora il prezzo dei servizi resi venga determinato secondo la c.d. modalità "Time&Material" (ossia, utilizzando una stima dell'impegno di risorse e di materiali). Il Fornitore avrà cura di inviare le fatture all'Acquirente con tempestività e, in ogni caso, entro 12 mesi dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi a quest'ultimo (incluso il software o qualsivoglia altro *deliverable*). Le fatture inviate all'Acquirente una volta che siano trascorsi 12 mesi dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi da parte del Fornitore possono essere respinte dall'Acquirente, il quale non sarà obbligato ad effettuare il pagamento con riguardo agli importi non opportunamente fatturati entro 12 mesi dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi, ivi inclusi i costi cc.dd. passanti o le imposte e tasse che altrimenti sarebbero stati rimborsabili in conformità all'OA.
- 8. Pagamenti.** Fatta salva diversa indicazione da parte dell'Acquirente al Fornitore, il termine di pagamento dell'intero importo indicato in fattura è di 60 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte dell'Acquirente, di una fattura non oggetto di contestazione. L'Acquirente può trattenere le somme che lo stesso contesta in buona fede. Fatto salvo per le somme espressamente indicate nell'OA, l'Acquirente non risponderà di (a) alcuna spesa di altra natura, incluse le spese relative alla consegna, a singole parti o a servizi e (b) alcun costo sostenuto dal Fornitore o alcun ricarico su un costo sostenuto dal Fornitore.
- 9. Garanzia.** (a) In deroga a qualsivoglia altra dichiarazione, garanzia o accordo in senso contrario, il Fornitore dichiara e garantisce incondizionatamente quanto segue: (i) i beni e i servizi forniti ai sensi dell'OA si caratterizzeranno per qualità commerciale, rispetteranno gli standard e le prassi di settore applicabili e le Specifiche, saranno idonei agli impieghi e agli scopi previsti dall'Acquirente nel normale svolgimento della propria attività e saranno esenti da vizi sul piano progettuale, dei materiali e della lavorazione; (ii) tutti i servizi del Fornitore saranno prestati da personale qualificato dotato della competenza ragionevolmente necessaria e che sia stato formato in modo corretto e professionale relativamente all'esecuzione di tali servizi; (iii) qualsivoglia documentazione fornita all'Acquirente dal Fornitore presenterà un livello ragionevole di chiarezza e dettaglio; (iv) il Fornitore, i beni e i servizi forniti all'Acquirente e l'impiego fatto degli stessi da

parte dell'Acquirente non violeranno alcun diritto di proprietà intellettuale di qualsivoglia parte, ivi incluse le informazioni riservate, i segreti commerciali, i diritti d'autore o i brevetti di qualsivoglia parte; (v) il Fornitore non è attualmente soggetto ad alcun obbligo nei confronti di qualsivoglia parte, né assumerà alcun obbligo nei confronti di qualsivoglia parte, che potrebbe interferire con la consegna dei beni o la prestazione dei servizi di cui all'OA da parte del Fornitore; e (vi) il Fornitore agirà in conformità a, e i beni e i servizi da questo forniti saranno conformi a, tutte le leggi federali, dei singoli Stati e comunali, così come a tutte le norme, le ordinanze e i regolamenti che siano applicabili nei confronti del Fornitore e/o relativamente ai beni e servizi, ivi incluse le disposizioni vigenti in materia ambientale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di condizioni di lavoro e di assemblaggio e fornitura dei beni, le disposizioni emanate dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti (anche per quanto concerne l'osservanza delle buone prassi di fabbricazione), le norme ISO 9000 (emanate dall'International Standards Organization, ossia l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione) e successive e, infine, qualsivoglia permesso, licenza e certificazione che il Fornitore sia tenuto a possedere.

(b) Nel caso in cui i beni e i servizi forniti dal Fornitore all'Acquirente o l'impiego degli stessi da parte dell'Acquirente dovessero violare i diritti di proprietà intellettuale di qualsivoglia parte, ivi incluse le informazioni riservate, i segreti commerciali, i diritti d'autore o i brevetti di qualsivoglia parte, e sia imposta la vendita o l'utilizzo di tali beni o servizi, il Fornitore è tenuto, a sue spese e a propria discrezione, ad acquisire in favore dell'Acquirente il diritto a continuare a utilizzare tali beni o servizi, o a sostituire tali beni o servizi con beni o servizi equivalenti che siano conformi o a modificare tali beni o servizi al fine di renderli equivalenti a beni o servizi conformi. Quanto precede, tuttavia, non deve essere interpretato al fine di limitare o escludere alcuna rivendicazione o alcun rimedio di altra natura disponibile all'Acquirente.

(c) Tutte le dichiarazioni e garanzie avranno effetto nei confronti dell'Acquirente, dei suoi clienti e degli utilizzatori dei beni, dei servizi o dei prodotti in cui tali beni o servizi possono essere incorporati. In questa sede si considera, altresì, che tutte le dichiarazioni e le garanzie di terze parti ottenute dal Fornitore o applicabili in favore di quest'ultimo in relazione a qualsivoglia bene o servizio di cui all'OA siano anche in favore dell'Acquirente, delle sue Consociate e dei rispettivi utenti e clienti. Nulla di quanto contenuto nel presente Articolo deve essere interpretato come avente un qualsivoglia valore limitativo delle altre garanzie prestate dal Fornitore all'Acquirente.

10. **Indennizzo.** Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenni l'Acquirente e le sue Consociate (e i rispettivi amministratori, dipendenti e agenti) da qualsivoglia perdita, rivendicazione o richiesta di risarcimento, responsabilità, danno, costo o spesa, ivi incluse, a mero titolo di esempio, le spese legali di ragionevole entità (collettivamente, "Rivendicazioni") riguardanti o conseguenti da: (i) negligenza o dolo da parte del Fornitore o del personale, degli agenti, dei consulenti o dei subfornitori del Fornitore; o (ii) violazione, da parte del Fornitore (inclusi il personale, gli agenti, i consulenti o i subfornitori del Fornitore), di qualsivoglia disposizione di cui all'OA o dei presenti termini e condizioni.
11. **Limitazione di responsabilità.** IN NESSUN CASO, L'ACQUIRENTE O LE SUE CONSOCIATE SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIVOGLIA RISARCIMENTO DI DANNI CONSEGUENZIALI, INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI, ESEMPLARI, ACCESSORI O DI DANNI IL CUI RISARCIMENTO È ACCORDATO SULLA BASE DI MULTIPLI STABILITI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, O PER QUALSIVOGLIA PERDITA

DI PROFITTI, SIANO TALI DANNI O PERDITA DI PROFITTI PREVEDIBILI O MENO, O PER QUALSIVOGLIA INTERESSE VERSATO PRIMA DI UNA SENTENZA O COSTO O SPESA LEGALE CHE SI BASI SU RIVENDICAZIONI AVANZATE DAL FORNITORE O DA QUALSIVOGLIA TERZA PARTE E DERIVANTE DA VIOLAZIONE O MANCATO ADEMPIMENTO DI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, DA VIOLAZIONE CONTRATTUALE, DA FALSE DICHIARAZIONI, DA NEGLIGENZA, DA RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO, DA INEFFICACIA DI QUALSIVOGLIA RIMEDIO PREVISTO O ALTRO. INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA IN CUI PUÒ ESSERE PROMOSSA UN'AZIONE LEGALE O DI EQUITÀ (OSSIA PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO O DI ALTRO TIPO), IN NESSUN CASO L'ACQUIRENTE O LE SUE CONSOCIATE SARANNO RESPONSABILI PER DANNI O PERDITE DI VALORE ECCEDENTE, NEL COMPLESSO, (a) L'IMPORTO DOVUTO DALL'ACQUIRENTE COSÌ COME DEFINITO NELL'OA E NON ANCORA VERSATO AL FORNITORE PER I BENI O I SERVIZI DA QUEST'ULTIMO FORNITI IN CONFORMITÀ ALL'OA E AI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI O, SE SUPERIORE, (b) L'IMPORTO DI €1.000. LA PRESENTE SEZIONE NON SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE NEL CASO E NELLA MISURA IN CUI LE NORME DI LEGGE VIGENTI, IVI INCLUSO L'ARTICOLO 1229 DEL CODICE CIVILE ITALIANO, PREVEDANO ESPRESSAMENTE LA SUSSISTENZA DI RESPONSABILITÀ NONOSTANTE LA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE, ESONERO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA.

12. **Assicurazione.** Per il periodo che decorre dal momento in cui il Fornitore accetta l'OA e/o dà corso all'adempimento di qualsivoglia obbligo, all'invio di qualsivoglia bene o alla prestazione di qualsivoglia servizio (o alla fornitura di qualsivoglia conseguente *deliverable*) relativo all'OA e che termina una volta trascorsi almeno 4 anni dal completamento, da parte del Fornitore, dell'intero OA o dall'annullamento dell'OA da parte dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto, a proprie spese, a stipulare con una compagnia di assicurazioni di buona reputazione (fornendo all'Acquirente il o i certificati di assicurazione scritti se e quando questi ne faccia richiesta) una polizza assicurativa ai fini del mantenimento di una copertura assicurativa ragionevole e normale, concernente, a mero titolo di esempio, (a) un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto imposto dalle leggi della giurisdizione applicabile, (b) un'assicurazione di responsabilità civile generale commerciale, inclusa la copertura della responsabilità del produttore per un importo minimo di copertura pari a €5.000.000 per ciascun sinistro relativamente alle richieste di risarcimento per qualsivoglia perdita, costo e spesa derivante da o attinente alla fornitura dei beni, dei *deliverable* o dei servizi da parte del Fornitore ai sensi dell'OA, (c) un'assicurazione di responsabilità civile auto per un importo minimo di copertura pari a €2.000.000 per ciascun sinistro, (d) un'assicurazione di secondo rischio o una copertura ombrello per un importo minimo di copertura pari a €5.000.000 per ciascun sinistro / complessivamente in aggiunta a quella contro gli infortuni sul lavoro, contro la responsabilità civile auto e contro la responsabilità civile generale commerciale, (e) (i) in caso di un fornitore di servizi informatici o software o di un gestore di dati/informazioni di Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.: un'assicurazione di responsabilità civile per errori e omissioni in ambito tecnologico (c.d. Technology E&O) per un importo minimo di copertura pari ad almeno €5.000.000; (ii) in caso di un fornitore di servizi: un'assicurazione di responsabilità civile professionale (per errori e omissioni) per un importo minimo di copertura pari ad almeno €5.000.000; (iii) in caso di un fornitore che maneggia od opera con sostanze che potrebbero provocare episodi di inquinamento: un'assicurazione di responsabilità civile per danni ambientali /di inquinamento per un importo

minimo di copertura pari a €5.000.000; o (iv) in caso di un fornitore che maneggia valori patrimoniali di Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., inclusi, a mero titolo di esempio, denaro, assegni, bonifici, beni tangibili, ecc.: un'assicurazione a copertura degli atti illeciti e dei reati commessi dai dipendenti e degli errori e delle omissioni commessi relativamente all'amministrazione dei piani pensionistici per i dipendenti, per un importo minimo di copertura pari a €5.000.000. L'assicurazione di responsabilità civile generale commerciale dovrà garantire copertura a livello mondiale e prevedere, quali terzi assicurati designati nominativamente, l'Acquirente e le sue Consociate, così come i rispettivi amministratori, funzionari e dipendenti. Il certificato o i certificati di assicurazione, dovranno prevedere l'obbligo della compagnia assicurativa, o del Fornitore ad informare l'Acquirente, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia, di qualsivoglia annullamento, estinzione o modifica sostanziale della polizza, dovranno indicare gli importi eventualmente detraibili, e dovranno contenere una rinuncia al diritto di rivalsa a favore dell'Acquirente, delle sue Consociate e dei rispettivi amministratori, funzionari e dipendenti.

13. Diritti sulle invenzioni; Diritti d'autore. (a) L'Acquirente avrà la titolarità esclusiva di tutti i *deliverable* creati dal Fornitore relativamente all'OA o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di qualsivoglia lavoro che si basi su o derivi da tali *deliverable* ("Lavori Derivati"), nonché di qualsivoglia idea, concetto, invenzione o tecnica che il Fornitore possa concepire o mettere in pratica per la prima volta relativamente all'OA o nel corso dell'esecuzione dello stesso ("Concetti Derivabili") (i *deliverable*, i Lavori Derivati e i Concetti Derivabili sono collettivamente denominati "Materiali dell'Acquirente") e, infine, di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi, ivi inclusi i brevetti, i diritti d'autore, i segreti commerciali, i marchi di fabbrica e di commercio e i diritti di natura analoga di qualsiasi tipo ai sensi delle leggi di qualsivoglia autorità statale (collettivamente, "Diritti di Proprietà Intellettuale").

(b) Tutti i Materiali dell'Acquirente proteggibili ai sensi del diritto d'autore che siano stati creati dal Fornitore relativamente all'OA o nel corso dell'esecuzione dello stesso verranno considerati "opere create su commissione" per conto dell'Acquirente, e qualsivoglia diritto, titolo e interesse validi a livello mondiale relativamente agli stessi saranno di proprietà dell'Acquirente quale parte che ha commissionato specificamente dette opere, fatta eccezione per i casi non consentiti dalle leggi applicabili o i casi in cui la designazione dei Materiali dell'Acquirente quali "opere create su commissione" comporti l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente tra l'Acquirente e il Fornitore ai sensi delle leggi applicabili. Il Fornitore e l'Acquirente convengono espressamente che una parte degli importi versati dall'Acquirente al Fornitore a fronte della fornitura di beni e/o della prestazione di servizi rappresenti il corrispettivo riconosciuto per l'assegnazione all'Acquirente di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Materiali dell'Acquirente che costituiscono "opere create su commissione".

(c) Nella misura in cui qualsivoglia dei Materiali dell'Acquirente non sia un'"opera creata su commissione" o nella misura in cui l'Acquirente non acquisisca in altro modo la titolarità di alcun diritto d'autore, e con riguardo a tutti gli altri Diritti di Proprietà Intellettuale, il Fornitore assegna in questa sede all'Acquirente, irrevocabilmente e senza richiedere il versamento di ulteriori corrispettivi, facendo in modo che il proprio personale assegni all'Acquirente irrevocabilmente, tutti i diritti, i titoli e gli interessi in materia di e relativi ai Materiali dell'Acquirente e tutti i corrispondenti Diritti di Proprietà Intellettuale, ivi inclusi il diritto di citare in giudizio, il diritto al risarcimento e il diritto di ottenere misure riparatorie di altra natura da altri soggetti per qualsivoglia passata, presente o futura violazione, diluizione, appropriazione indebita o altra

violazione di, o altro conflitto con, uno dei succitati Diritti di Proprietà Intellettuale. In caso di invalidità di detta assegnazione di diritti e titolarità o di inalienabilità di qualsivoglia dei succitati diritti, ivi inclusi i cosiddetti "diritti morali", il Fornitore conviene di rinunciarvi e di non esercitarli e, nel caso in cui una rinuncia o un accordo in tal senso non siano ritenuti validi, di concedere all'Acquirente e ai soggetti da questi designati il diritto esclusivo, trasferibile, perpetuo, irrevocabile, valido a livello mondiale e che non preveda il pagamento di royalty, di realizzare, impiegare, commerciare, modificare, distribuire, trasmettere, copiare, vendere, mettere in pratica, offrire per la vendita e importare i Materiali dell'Acquirente e qualsivoglia processo, tecnologia, software, articolo, apparecchiatura, sistema, unità, prodotto o componente protetto che rientri nell'ambito dei Concetti Derivabili o, infine, di concedere una rivendicazione di brevetto per quanto concerne qualsivoglia parte dei Concetti Derivabili. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore sottoscriverà, o otterrà la sottoscrizione di, qualsivoglia atto giuridico, anche da parte di un suo dipendente o fornitore, che possa essere idoneo ai fini dell'assegnazione all'Acquirente dei diritti in questione, in conformità alla presente sezione, o perfezionerà tali diritti a nome dell'Acquirente. Qualora il Fornitore non esegua l'assegnazione di alcun diritto o titolo in conformità alla presente sezione entro 15 giorni solari dalla richiesta da parte dell'Acquirente, il Fornitore in questa sede nomina l'Acquirente quale suo procuratore ai soli fini della sottoscrizione di siffatta assegnazione per conto del Fornitore in favore dell'Acquirente e il Fornitore conviene di ritenersi vincolato in tal senso.

(d) Sulla parte frontale di tutto il materiale proteggibile da diritto d'autore predisposto per l'Acquirente, il Fornitore apporrà una nota sul diritto d'autore in cui viene identificato l'Acquirente e specificato l'anno di pubblicazione in forma leggibile. Il Fornitore consegnerà all'Acquirente tutti i disegni di progettazione, i codici sorgente e gli altri documenti pertinenti o necessari in cui vengono descritti in modo approfondito i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Materiali dell'Acquirente. Il Fornitore non utilizzerà i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Materiali dell'Acquirente in alcun modo o per alcun motivo, fatto salvo per quelli inerenti l'OA e al fine di fornire i beni o i servizi all'Acquirente, i. Fermo restando quanto precede, il Fornitore conviene che né il Fornitore stesso né alcuna delle sue Consociate venderà o distribuirà, o autorizzerà la vendita o la distribuzione da parte di terzi, di qualsivoglia bene o servizio a soggetti diversi dell'Acquirente impiegando i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Materiali dell'Acquirente.

- 14. Software.** Nel caso in cui i beni oggetto dell'OA comprendano qualsivoglia software (anche ai sensi di un'offerta di software come servizio, o Software-as-a-service), la corrispondente documentazione e/o gli aggiornamenti dello stesso (collettivamente, "Software"), si applicano i seguenti termini e condizioni:

(a) Il Fornitore manterrà tutti i Diritti di proprietà intellettuale relativamente al Software. In questa sede, il Fornitore concede all'Acquirente e alle sue Consociate una licenza perpetua (fatto salvo il caso in cui, nell'OA, la si limiti a una specifica durata), valida a livello mondiale e non esclusiva di accedere e di usare il Software per i fini aziendali dell'Acquirente e delle sue Consociate. Nel caso in cui l'OA limiti l'utilizzo del Software a un certo numero di utenti, l'Acquirente può di volta in volta sostituire un utente con un altro, purché il numero di utenti che utilizzano il Software nello stesso momento non ecceda detto numero. Qualora il Fornitore stabilisca che, nell'OA, l'Acquirente e le sue Consociate abbiano esercitato i propri diritti relativi al Software in modo più ampio rispetto a quello consentito ai sensi dei presenti termini e condizioni, il Fornitore informerà l'Acquirente per iscritto di tale uso in eccesso e l'Acquirente

provvederà quanto prima a farlo cessare. Nell'eventualità in cui l'Acquirente manchi di agire in tal senso, l'unico rimedio a disposizione del Fornitore consisterà nell'emettere una fattura e addebitare all'Acquirente detto uso in eccesso, calcolando il relativo importo in modo proporzionale secondo i prezzi indicati nell'OA.

(b) L'Acquirente e le sue Consociate possono (i) effettuare un numero ragionevole di copie di backup o di archiviazione di qualsivoglia Software fornito dal Fornitore e (ii) consentire a uno o più terzi di esercitare i diritti concessi all'Acquirente e alle sue Consociate ai sensi delle presenti Condizioni dell'OA, fermo restando che tali terzi possono utilizzare il Software unicamente al fine di fornire beni o prestare servizi all'Acquirente e alle sue Consociate. Fatto salvo quanto in questa sede espressamente consentito, l'Acquirente e le sue Consociate (i) non attueranno alcun processo di ingegneria inversa (c.d. reverse engineering), di decompilazione o di individuazione del codice sorgente del Software; (ii) non rimuoveranno alcuna nota su diritti d'autore, marchi di fabbrica e di commercio o altri diritti proprietari associati al Software; e (iii) riprodurranno tali note su tutte le copie del Software. Il Fornitore consegnerà il Software elettronicamente, così da non fornire all'Acquirente alcun supporto materiale.

- 15. Cause di forza maggiore.** Il Fornitore e l'Acquirente, a seconda dei casi, non saranno ritenuti responsabili per il ritardato o il mancato adempimento dei rispettivi obblighi nella misura in cui esso derivi da cause al di fuori del loro ragionevole controllo, ivi incluse, a mero titolo di esempio, gli scioperi, le guerre, gli incendi, gli atti di terrorismo o altre cause di forza maggiore, quali inondazioni e terremoti. Nell'eventualità in cui si verifichi uno di tali eventi o una condizione, la parte la cui responsabilità viene esclusa per tale ritardato o mancato adempimento dovrà darne tempestiva comunicazione alla controparte, adoperandosi con diligenza al fine di provvedere all'adempimento dei propri obblighi alla prima occasione possibile. Nel caso in cui al Fornitore non venga attribuita alcuna responsabilità ai sensi di quanto in questa sede previsto, l'Acquirente può annullare l'OA nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente sezione 6, e il Fornitore conviene di fornire all'Acquirente l'assistenza e le informazioni necessarie per consentire a quest'ultimo di realizzare, o di ottenere in altro modo, beni e servizi sostitutivi.
- 16. Condizioni di spedizione.** Salvo diverse disposizioni al Fornitore da parte dell'Acquirente, la consegna dei beni deve avvenire con resa F.O.B. stabilimento dell'Acquirente e gli importi menzionati nell'OA sono comprensivi delle relative spese di consegna presso lo stesso. Nell'eventualità in cui l'Acquirente e il Fornitore convengano di comune accordo che i beni debbano essere spediti con resa F.O.B. luogo di spedizione e l'Acquirente non indichi uno specifico tragitto, il Fornitore procederà a spedire la merce secondo le modalità più economiche che consentono di soddisfare il termine di consegna specificato dall'Acquirente al Fornitore. Per tutte le spedizioni effettuate, il Fornitore fornirà all'Acquirente una distinta di accompagnamento (c.d. packing list), in cui sia specificato il relativo numero d'ordine. Quest'ultimo dovrà essere indicato anche nelle eventuali polizze di carico.
- 17. Responsabilità relativa al trasporto.** Il Fornitore conviene che, in qualsivoglia caso in cui le normative in materia di trasporto di merci applicabili ai beni trasportati da un vettore comune stabiliscano un limite massimo di responsabilità a carico del vettore per perdite o danni verificatisi durante il transito, il Fornitore risponderà nei confronti dell'Acquirente per la parte di tali perdite e danni in eccedenza rispetto a detto limite massimo.

18. Riservatezza; Divieto di pubblicità. (a) Senza il previo consenso scritto da parte dell'Acquirente, il Fornitore non darà luogo ad alcuna forma di pubblicità (ivi inclusi i comunicati stampa o gli annunci al pubblico), né impiegherà alcun logo, alcun marchio di fabbrica, di commercio o di servizio o alcuna denominazione dell'Acquirente o delle sue Consociate.

(b) Senza il previo consenso scritto da parte dell'Acquirente, il Fornitore non rivelerà a terzi Informazioni Riservate (come di seguito descritte) e non impiegherà alcuna Informazione Riservata per scopi diversi da quelli connessi alla fornitura all'Acquirente dei beni e/o servizi definiti nell'OA. Per "Informazioni Riservate" si intendono le informazioni che non siano già di pubblico dominio o che non siano state sviluppate od ottenute in modo autonomo dal Fornitore relativamente a quanto di seguito specificato: sussistenza del rapporto con l'Acquirente; pratiche o sistemi di acquisto dell'Acquirente (tra cui, a mero titolo di esempio, descrizioni degli articoli acquistati, quantità acquistate e prezzi pagati); natura dei servizi resi o dei *deliverable* o dei beni consegnati ai sensi dell'OA; o dati, progetti o informazioni di altra natura riguardanti l'Acquirente o le sue Consociate o le rispettive attività. Fermo restando quanto precede, il Fornitore può rivelare Informazioni riservate (i) ai propri dipendenti, laddove questi necessitino di esserne a conoscenza ai fini dell'esecuzione dell'OA da parte del Fornitore o (ii) ai fini del rispetto di leggi applicabili, ordinanze di tribunali o regolamenti del governo, purché, in tali casi, il Fornitore dia tempestiva comunicazione all'Acquirente prima di rivelare qualsivoglia informazione, in modo da consentire a quest'ultimo di formulare osservazioni in proposito e richiedere un provvedimento di tipo cautelare o di natura analoga. Il Fornitore conviene di adottare le opportune azioni nei confronti dei propri dipendenti che abbiano accesso alle Informazioni riservate, anche ad esempio impartendo istruzioni, stipulando accordi o altro, al fine di metterli al corrente degli obblighi a loro carico ai sensi di quanto qui esposto. Con la trasmissione delle Informazioni riservate di cui al presente documento, al Fornitore non viene concesso, nemmeno implicitamente, alcun diritto, titolo, interesse o licenza esistente ai sensi di qualsivoglia marchio di fabbrica o di commercio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale. Su richiesta formulata dall'Acquirente in qualsivoglia momento, i documenti e il materiale di altro tipo in cui siano contenute Informazioni riservate, così come qualsivoglia altro dato, progetto o informazione forniti al Fornitore (nonché le relative copie), dovranno essere restituiti all'Acquirente o distrutti, secondo le indicazioni di quest'ultimo.

19. Beni di proprietà dell'Acquirente. Gli strumenti, le attrezzature e i materiali di qualsivoglia natura forniti al Fornitore dall'Acquirente o pagati dall'Acquirente, così come i relativi strumenti, attrezzature e materiali in sostituzione degli stessi e qualsivoglia materiale montato o apposto sugli stessi, sono e rimangono di proprietà dell'Acquirente e verranno conservati in modo sicuro separatamente da quelli del Fornitore. Il Fornitore non potrà sostituire alcun bene con i beni di proprietà dell'Acquirente, né utilizzare questi ultimi se non ai fini dell'esecuzione degli ordini di acquisto dell'Acquirente. Nel periodo in cui il Fornitore ha la custodia o il controllo di tali beni, i rischi connessi alla conservazione degli stessi saranno a carico del Fornitore, essi verranno assicurati dal Fornitore a proprie spese per un importo pari al costo di sostituzione, con danno risarcibile all'Acquirente, e dovranno essere rimossi su richiesta scritta dell'Acquirente, nel qual caso il Fornitore provvederà all'allestimento dei beni per la spedizione e alla loro riconsegna all'Acquirente nelle stesse condizioni in cui il Fornitore li aveva originariamente ricevuti, salvo un grado ragionevole di usura.

20. Schede di dati di sicurezza. Ciascuna spedizione da parte del Fornitore sarà preceduta o comunque accompagnata da una scheda di dati di sicurezza ("SDS") e da un'etichetta

opportunamente compilate, ove ciò sia previsto dalle norme di legge e secondo le modalità ivi indicate. Il Fornitore invierà altresì all'Acquirente la versione aggiornata delle SDS e delle etichette, come richiesto dalle norme di legge. Tutti i recipienti di merci pericolose (e tutta la relativa documentazione) riporteranno avvisi adeguati e posti in evidenza. Il Fornitore dovrà tenere indenne l'Acquirente da qualsivoglia rivendicazione, procedimento giudiziale, azione legale, danno, costo, spesa e da qualsivoglia responsabilità o perdita insorta a carico dell'Acquirente in conseguenza di una violazione del presente Articolo.

21. Questioni di carattere ambientale, di sicurezza e di igiene industriale. Il Fornitore conviene di prodigarsi ragionevolmente sotto il profilo commerciale al fine di attuare una politica di responsabilità ambientale per quanto concerne i propri prodotti e processi, ivi inclusa, ove applicabile, l'attuazione di programmi per la prevenzione dell'inquinamento e la riduzione dei rifiuti. Rispetto a tutte le questioni di carattere ambientale, di sicurezza e di igiene industriale collegate alle attività del Fornitore nella fornitura di beni e/o servizi all'Acquirente, il Fornitore è tenuto a: (a) attenersi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili emesse da autorità federali, statali o locali; (b) informare l'Acquirente con tempestività di qualsivoglia significativo evento avverso (ad es. incendi, esplosioni, scarichi accidentali) che potrebbe potenzialmente arrecare pregiudizio alla qualità dei beni da fornire e/o ai servizi da prestare; (c) informare l'Acquirente con tempestività di qualsivoglia violazione asserita o effettivamente scoperta di disposizioni legislative o regolamentari che potrebbe potenzialmente arrecare pregiudizio alla qualità dei beni da fornire e/o dei servizi da prestare; (d) consentire ai rappresentanti dell'Acquirente di controllare le strutture del Fornitore, purché tali controlli abbiano luogo ad orari ragionevoli e previo ragionevole preavviso; ed (e) attuare con tempestività qualsivoglia eventuale misura correttiva ragionevolmente richiesta dall'Acquirente, ivi incluso (a mero titolo di esempio) il rispetto di parti ragionevoli e significative del programma ambientale, di sicurezza e di igiene industriale osservato dall'Acquirente nel corso della propria attività operativa. Il Fornitore trasmetterà all'Acquirente informazioni corrette e accurate circa le sostanze chimiche nocive per l'ozono impiegate nei suoi prodotti o processi, laddove ciò sia previsto da qualsivoglia regolamento o legge applicabile.

22. Conformità alle norme. (a) Le disposizioni, le dichiarazioni o gli accordi che, ai sensi di qualsivoglia legge o regolamento, devono essere inclusi nel contratto risultante dall'accettazione dell'OA sono in esso incorporati mediante riferimento ai presenti termini e condizioni, ivi incluse, a mero titolo di esempio, le disposizioni, le dichiarazioni e gli accordi che vietano la discriminazione di qualsivoglia dipendente o candidato all'assunzione per motivi di razza, colore, religione, sesso o di nazionalità o disabilità fisica o mentale.

(b) Il Fornitore si impegna a ottemperare a tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili ad esso stesso e/o ai beni e servizi oggetto di un OA, ivi incluse, a mero titolo di esempio, le legge vigenti in materia di divieto delle pratiche di adulterazione e di etichettatura ingannevole e fraudolenta, di lavoro, di sicurezza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.

(c) il Fornitore consente di sottoporsi a controlli periodici di conformità da parte dell'Acquirente e/o delle sue Consociate o dei suoi rappresentanti, nonché di conservare i dati a comprova della conformità e di fornire certificazioni annuali di conformità rispetto a quanto precede.

(d) Qualora (i) un bene spedito ai sensi dell'OA venga prodotto utilizzando sangue umano, qualsivoglia emocomponente o qualsivoglia tessuto proveniente da un donatore vivente o

cadavere o da materiale da essi derivato (collettivamente, "Tessuto"); o (ii) un bene contenga detto "Tessuto"; o (iii) venga consegnato qualsivoglia *deliverable* che, ai sensi dell'OA, include risultati generati utilizzando Tessuto, il Fornitore garantisce che qualsivoglia Tessuto è stato, o sarà, raccolto sulla base di un consenso informato avente efficacia giuridica ai sensi della legge vigente al momento della raccolta dello stesso e subordinatamente all'approvazione di una commissione istituzionale d'esame, e garantisce e conviene che l'Acquirente o le sue Consociate possano sottoporre a revisione il modulo di consenso utilizzato ai fini della raccolta di detto Tessuto, così come le successive ed eventuali nuove versioni dello stesso, fermo restando che il Fornitore è il solo responsabile dell'ottenimento dell'adeguato consenso e dell'adeguata autorizzazione da parte del paziente.

(e) Durante la sua permanenza presso le strutture dell'Acquirente o di qualsivoglia sua Consociata (le "Strutture"), il Fornitore è tenuto a osservare tutte le norme e i regolamenti applicabili alle Strutture. Il Fornitore sarà responsabile del proprio personale e dei propri agenti mentre si trovano presso le Strutture, indipendentemente dal fatto che essi agiscano o meno nell'ambito del loro rapporto di lavoro con il Fornitore o del loro impiego da parte di quest'ultimo. Il Fornitore assicurerà che il proprio personale e i propri agenti si rechino direttamente al luogo in cui devono essere prestati i Servizi e non accedano ad alcuna altra parte delle Strutture, fatto salvo il caso in cui ciò sia disposto dall'Acquirente. Il Fornitore conviene che l'Acquirente o le sue Consociate, a seconda dei casi, possano perquisire il personale e gli agenti del Fornitore, i rispettivi veicoli, colli e pacchi all'entrata o all'uscita dalle Strutture. Il Fornitore e l'Acquirente, nella misura applicabile a ciascuno di essi, si impegnano ad ottemperare a tutte le norme di legge vigenti in materia di salute e di sicurezza, ivi incluse, a mero titolo di esempio, le disposizioni contemplate dal Decreto legislativo n. 81/2008 e relative modifiche (qui di seguito, il "Testo Unico Sicurezza"). A tale riguardo e al fine di consentire all'Acquirente di stendere la bozza del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'Articolo 26, comma 3, del Testo Unico Sicurezza, il Fornitore è tenuto a trasmettere all'Acquirente un documento contenente la valutazione dei rischi e dei costi associati, così come la valutazione eventualmente fornita dai suoi subfornitori in cui siano indicate le misure necessarie ai fini dell'eliminazione di qualsivoglia elemento di interferenza nelle rispettive attività.

(f) Il Fornitore osserverà qualsivoglia legge allo stesso applicabile in materia di minerali provenienti da paesi interessati da conflitti armati (cc.dd. Minerali dei Conflitti). Senza limitazioni a quanto precede, il Fornitore è tenuto a (i) reperire i materiali esclusivamente da fornitori socialmente responsabili, ivi incluse le miniere legalmente autorizzate e non interessate da conflitti nella regione della Repubblica Democratica del Congo; (ii) condurre le necessarie verifiche e provare all'Acquirente di aver svolto le opportune verifiche sul paese di origine e sulla provenienza dei materiali utilizzati nei prodotti del Fornitore; (iii) sostenere iniziative volte a individuare le fonderie e le raffinerie non interessate da conflitti armati, e utilizzare i programmi disponibili in questo senso; e (iv) fornire informazioni, così come richiesto dall'Acquirente, ai fini della verifica di quanto summenzionato. Laddove il Fornitore non sia conforme a quanto precede, dovrà sviluppare, mettere in atto e documentare piani volti a porre rimedio a tale mancanza di conformità; fermo restando, tuttavia, che l'Acquirente si riserva il diritto di annullare l'OA e far valere tutti i diritti e i rimedi disponibili secondo diritto o in base al principio di equità.

(g) Nel fornire beni o servizi, il Fornitore di volta in volta dovrà osservare la seguente normativa: (a) il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (2016/679) ("**GDPR**"); e (b) qualsiasi legge, statuto, dichiarazione, decreto, direttiva, atto legislativo, ordine, ordinanza, regolamento,

norma o altro strumento vincolante di qualsiasi stato membro europeo in cui le parti abbiano una presenza, che attui la Direttiva sulla Protezione dei Dati (95/46/CE), il GDPR e la Direttiva sulla Privacy e sulle Comunicazioni Elettroniche (2002/58/CE) (collettivamente, la "**Normativa UE sulla Protezione dei Dati**"). Se l'Acquirente fornisce Dati Personali (come definiti nella Normativa UE sulla Protezione dei Dati) al Fornitore, i Dati Personali saranno trattati dal Fornitore solo con riferimento all'adempimento dei propri obblighi previsti dal OA o dal Contratto e, salvo diversa autorizzazione dell'Acquirente, il Fornitore non dovrà utilizzare o divulgare Dati Personali per scopi diversi da tali prestazioni. Il Fornitore deve attuare tutte le opportune misure di sicurezza, tecniche e organizzative per proteggere i Dati Personali da distruzione accidentale o illegale o perdita accidentale, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso e da qualsiasi altra forma illecita di elaborazione e non dovrà memorizzare e conservare i Dati Personali per un periodo più lungo di quello necessario alla fornitura dei beni o dei servizi. Al momento della cessazione degli effetti di un OA o del Contratto, il Fornitore dovrà immediatamente restituire all'Acquirente tutti i Dati Personali ancora in suo possesso. Il Fornitore assisterà l'Acquirente in merito a qualsiasi richiesta ricevuta sui diritti di accesso, obiezione e correzione dei Dati Personali come richiesto dalla Normativa UE sulla Protezione dei Dati. In nessun caso il Fornitore trasferirà i Dati Personali a terzi responsabili del trattamento stabiliti in paesi che secondo la Normativa UE sulla Protezione dei Dati non si ritiene forniscano un livello adeguato di protezione, a meno che non ottenga l'esplicito consenso preventivo dell'Acquirente. Ciascuna parte si impegna a dare esecuzione a appropriati termini e condizioni previsti dalla Normativa UE sulla Protezione dei Dati, nella misura necessaria in relazione ai trasferimenti internazionali di dati e prima di eseguire tali trasferimenti.

23. Pallet in legno. Il presente Articolo si applica a tutti i prodotti e/o materiali spediti all'Acquirente o alle sue Consociate o alle operazioni autorizzate di posizionamento su pallet in legno. I pallet in legno devono essere prodotti con legname da costruzione proveniente da paesi che vietano il trattamento del legno con qualsivoglia forma di prodotti chimici a base di alogenofenoli (ivi inclusi, a mero titolo di esempio, il 2,4,6-triclorofenolo, il 2,4,6-tribromofenolo, qualsivoglia tetraclorofenolo, qualsivoglia tetrabromofenolo e il pentaclorofenolo). I pallet in legno utilizzati devono essere stati sottoposti unicamente al trattamento termico, in conformità a quanto definito nella Pubblicazione n. 15, Revisione del 2009 (ISPM 15), relativa alle norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures). Inoltre, il legname da costruzione procurato o i pallet finiti non potranno essere spediti o immagazzinati insieme a pallet o materiali che potrebbero contenere le sostanze chimiche summenzionate. Sebbene l'ISPM 15 preveda l'impiego di bromuro di metile (MB), è vietato anche l'utilizzo di pallet fumigati con bromuro di metile. Su tutti i pallet in legno deve essere apposto il timbro HT, in conformità all'Allegato II dell'ISPM 15. Detto requisito entra in vigore immediatamente. Il mancato rispetto dei requisiti sopra specificati nell'ambito del presente paragrafo può determinare il respingimento, a spese del Fornitore, dei beni spediti.

24. Legge applicabile; Risoluzione delle controversie. (a) *Legge applicabile.* I presenti termini e condizioni e l'OA saranno disciplinati dalle disposizioni di legge della Repubblica italiana, con esplicita esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci adottata l'11 aprile 1980 e senza riguardo alcuno ai principi relativi ai conflitti di leggi o al luogo di residenza dell'Acquirente.

(b) *Arbitrato.* Fermo restando l'inciso di cui alla successiva lettera (c), la risoluzione delle controversie eventualmente insorte tra il Fornitore e l'Acquirente relativamente o

conseguentemente all'utilizzo del Sito e/o all'OA o alle presenti Condizioni dell'OA e/o a qualsivoglia rapporto contrattuale connesso a, o disciplinato dalle, presenti Condizioni dell'OA o a qualsivoglia ulteriore accordo sottoscritto, ivi incluse le trattative tra l'Acquirente e il Fornitore, avverrà tramite arbitrato vincolante, ai sensi dell'Articolo 806 del Codice di procedura civile italiano, secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano. La procedura arbitrale si svolgerà dinanzi a un arbitro unico nominato di comune accordo da entrambe le parti entro il termine di 20 giorni dall'istanza della parte interessata. Nell'eventualità in cui le parti non raggiungano alcun accordo al riguardo, l'arbitro sarà nominato secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano. Salvo che le parti convengano diversamente di comune accordo, l'arbitrato, al quale il Fornitore e l'Acquirente acconsentono irrevocabilmente, avrà luogo a Milano (Italia). In nessun caso, l'arbitro aggiudicherà un risarcimento eccedente o incongruente con le limitazioni contemplate alla sezione "Limitazione di responsabilità" di cui alle presenti Condizioni dell'OA. Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale è di 8 mesi a decorrere dall'accettazione della nomina da parte dell'arbitro. Antecedentemente alla procedura di mediazione o di arbitrato o nel corso della stessa, il Fornitore e l'Acquirente hanno, ciascuno, il diritto di richiedere e ottenere dal tribunale competente la definizione di provvedimenti cautelari, quali il sequestro conservativo presso terzi o la confisca, l'emissione di un provvedimento provvisorio (ai sensi dell'Articolo 700 del Codice di procedura civile italiano), ecc. al fine di evitare un danno irreparabile, mantenere lo status quo o preservare l'oggetto dell'arbitrato. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Nella definizione del lodo, l'arbitro è tenuto ad applicare le norme di diritto sostanziale della Repubblica italiana. Il lodo arbitrale può essere impugnato per violazione della legge italiana.

(c) *Mediazione*. Prima dell'avvio dell'arbitrato, il Fornitore e l'Acquirente sono tenuti a tentare di risolvere la controversia tramite mediazione, entro il termine di 45 giorni dall'istanza di mediazione, secondo i regolamenti previsti dalla Camera arbitrale di Milano.

(d) *Divieto di pubblicità*. Le procedure di arbitrato e di mediazione avranno carattere riservato e nessuna delle parti renderà pubblica la natura di qualsivoglia controversia o l'esito di qualsivoglia procedura di arbitrato o di mediazione, se non nella misura richiesta dalla legge, purché, in tale caso, la parte tenuta a fornire qualsivoglia informazione comunichi alla controparte tale obbligo affinché quest'ultima possa richiedere un provvedimento di tipo cautelare. Il mediatore o l'arbitro, a seconda dei casi, emetteranno gli opportuni provvedimenti cautelari a tutela delle informazioni riservate di ciascuna parte.

- 25. Revisione e verifica.** Per il periodo che decorre dal momento in cui il Fornitore accetta l'OA e/o dà corso all'adempimento di qualsivoglia obbligo, all'invio di qualsivoglia bene o alla prestazione di qualsivoglia servizio (o alla fornitura di qualsivoglia conseguente *deliverable*) relativo all'OA e che termina una volta trascorsi almeno 4 anni dal completamento, da parte del Fornitore, dell'intero OA o dall'annullamento dell'OA da parte dell'Acquirente, il Fornitore conviene di effettuare, tenere e conservare, in conformità ai principi contabili generalmente accettati, di anno in anno applicati in modo coerente, registri, fatture, evidenza dei pagamenti, corrispondenza, istruzioni, specifiche, piani, progetti, ricevute, manuali, contratti e accordi, ordini di acquisto, dichiarazioni dei redditi, atti preliminari, relazioni e registrazioni di altra natura attinenti l'OA, ivi inclusi i beni e/o i servizi forniti ai sensi dello stesso e, ove del caso, il costo dei materiali impiegati, delle spese sostenute e delle ore lavorate. L'Acquirente avrà il diritto di sottoporre a revisione e/o verifica tali voci, sia direttamente sia attraverso i propri agenti o rappresentanti autorizzati, nel corso del normale orario di lavoro e previo ragionevole preavviso. Nel caso in cui,

da tale attività di revisione o verifica, dovesse risultare che il Fornitore abbia percepito dall'Acquirente un importo maggiore rispetto a quello effettivamente spettantegli ai sensi dell'OA, il Fornitore provvederà tempestivamente a restituire all'Acquirente le somme percepite in eccesso. Relativamente a tali somme, inoltre, il Fornitore riconoscerà all'Acquirente un importo a titolo di interessi, applicando un tasso pari all'uno per cento (1%) mensile e in nessun caso eccedente il tasso di interesse legale più alto, calcolato per il periodo che decorre dalla data di pagamento di tali somme al Fornitore e termina alla data dell'effettivo rimborso all'Acquirente. Nell'eventualità in cui, da detta attività di revisione o verifica, dovesse risultare che il Fornitore abbia percepito dall'Acquirente un importo maggiore di oltre il cinque per cento (5%) rispetto a quello effettivamente spettantegli ai sensi dell'OA, il Fornitore provvederà a rimborsare all'Acquirente anche il costo di tale attività di revisione, in aggiunta alle somme dovute ai sensi della presente sezione.

- 26. Trasferimento.** Fatto salvo ove espressamente e diversamente specificato nelle presenti Condizioni dell'OA, ciascuna Parte non può cedere o altrimenti trasferire (volontariamente, a termini di legge o in altro modo) l'OA, le Condizioni dell'OA o alcun diritto od obbligo derivante ai sensi delle presenti Condizioni dell'OA senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, fermo restando, tuttavia, che l'Acquirente può, anche senza il consenso del Fornitore, cedere, in tutto o in parte, l'OA e i diritti e gli obblighi insorti ai sensi delle presenti Condizioni dell'OA, (i) a qualsivoglia sua Consociata, o (ii) a qualsivoglia terza parte, nell'eventualità di un'operazione di trasferimento o vendita dell'intera o sostanzialmente dell'intera sua attività relativa all'OA o di un'operazione di fusione, di consolidamento, di modifica dell'assetto di controllo o di un'operazione di natura analoga. Inoltre, nel caso in cui l'Acquirente o qualsivoglia sua Consociata ceda, venda o trasferisca in altro modo, qualsivoglia prodotto o servizio a cui si riferiscono le presenti Condizioni dell'OA, l'Acquirente può cedere alla persona fisica o giuridica che acquisisce il prodotto o il servizio in questione qualsivoglia diritto spettante allo stesso Acquirente ai sensi dell'OA e delle presenti Condizioni dell'OA relativamente a detto prodotto o servizio. Il cessionario autorizzato si farà carico di tutti gli obblighi del cedente ai sensi dell'OA e delle presenti Condizioni dell'OA (o nella misura relativa al prodotto o al servizio interessato, ove applicabile). La cessione o il trasferimento che si presume avvengano in violazione del presente Articolo 26 saranno nulli.

Con il termine "Consociata", si intende: (i) quando riferito al Fornitore, qualsivoglia entità che, direttamente o indirettamente, controlli, sia controllata da o sia soggetta al controllo comune di un'altra entità (riguardo al Fornitore, "controllo" indica la proprietà di o un'interessenza partecipativa in, per via diretta o indiretta, almeno il cinquanta per cento (50%) del Fornitore, o attraverso la proprietà dei titoli o del capitale azionario emesso, del diritto di voto, delle quote di partecipazione o altrimenti, o attraverso il potere di influenzare la gestione e le politiche del Fornitore) (ii) quando riferito all'Acquirente, Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda Co. Ltd., una società di capitali fiscalmente esente con sede a Bermuda, e qualsivoglia sua controllata.

- 27. Rapporto tra le parti.** (a) Il rapporto esistente tra l'Acquirente e il Fornitore è quello che si instaura tra collaboratori indipendenti e nulla di quanto qui contenuto deve essere interpretato al fine di (i) attribuire a una parte qualsivoglia diritto o autorità di creare o assumere un obbligo di qualunque natura per conto dell'altra o (ii) costituire l'Acquirente o il Fornitore quale soci, parti di una joint venture, comproprietari o partecipanti in altro modo a un'iniziativa congiunta o comune.

(b) L'Acquirente non risponderà per conto delle sue Consociate in alcun caso.

(c) Il rapporto tra l'Acquirente e il Fornitore non assume carattere di esclusività.

28. Trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 (qui di seguito, "T.U.") e con riguardo ai dati personali relativi al Fornitore e ai dipendenti e collaboratori dello stesso che siano acquisiti dall'Acquirente in relazione alla fornitura di beni e/o servizi da parte del Fornitore ("Dati Personali"), l'Acquirente in questa sede informa il Fornitore circa quanto segue:

(a) Finalità del trattamento dei Dati Personali. I Dati Personali saranno utilizzati per ottemperare agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale instaurato dal Fornitore e dall'Acquirente nell'ambito dell'esecuzione di ciascun OA, nonché alle disposizioni di legge e/o amministrative cui è necessario attenersi ai fini dell'adempimento di detto rapporto contrattuale.

(b) Modalità del trattamento dei Dati Personali. Il trattamento dei Dati Personali avverrà attraverso le operazioni o il complesso di operazioni di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera a) del T.U.: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei Dati Personali. Tali operazioni possono essere eseguite con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatici, ivi incluso il salvataggio sui server centralizzati dell'Acquirente. Il trattamento dei Dati Personali sarà effettuato dal titolare del trattamento e/o dai soggetti in forza all'organizzazione dell'Acquirente responsabili del trattamento dei Dati Personali.

(c) Rifiuto di fornire dati. I Dati Personali non devono essere obbligatoriamente forniti all'Acquirente. Ciononostante, il rifiuto di fornire Dati personali o la trasmissione di informazioni non corrette e/o non complete determineranno l'impossibilità, da parte dell'Acquirente, di instaurare e/o dare esecuzione al rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'Acquirente.

(d) Comunicazione dei Dati Personali. Per gli scopi della precedente lettera (a), l'Acquirente può comunicare i Dati Personali a entità, società consociate e/o altri soggetti qualificati che forniscono servizi o funzioni necessari ai fini dell'esecuzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'Acquirente e/o ai fini dell'adempimento degli altri obblighi derivanti ai sensi di tale rapporto, quali, a mero titolo di esempio, banche, compagnie assicurative, fornitori, subfornitori e consulenti che prestano assistenza all'Acquirente a vario titolo, con particolare riferimento agli aspetti legali, fiscali, di sicurezza sociale, contabili e organizzativi, nonché a qualsivoglia persona fisica o giuridica a cui è necessario trasmettere i Dati Personali ai sensi di una specifica disposizione di legge.

(e) Diffusione dei Dati Personali. I Dati Personali non verranno diffusi.

(f) Trasferimento all'estero dei Dati Personali. Per gli scopi della precedente lettera (a), i Dati Personali possono essere trasferiti a Paesi membri dell'UE e a Paesi che non appartengono all'Unione Europea.

(g) Diritti dell'interessato. Ai sensi dell'Articolo 7 del T.U., il Fornitore può esercitare taluni diritti, ivi incluso il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il Fornitore ha diritto di ottenere

l'indicazione dell'origine dei Dati Personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati. Il Fornitore ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Dati Personali, così come la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione della legge. Il Fornitore ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali.

(h) *Titolare del trattamento.* Il titolare del trattamento è Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l., avente sede legale all'indirizzo Piazza Cavour 2 – 20121 Milano. L'identità dei soggetti responsabili del trattamento dei Dati Personali, designati dall'Acquirente ai sensi dell'Articolo 29 del T.U., è disponibile in un elenco aggiornato, su base continuativa, dal titolare del trattamento, la cui sede è sita all'indirizzo summenzionato.

(i) Con la sottoscrizione per accettazione delle presenti Condizioni dell'OA, il Fornitore presta il proprio consenso, laddove previsto dalle leggi applicabili in materia, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano secondo le modalità e finalità di cui sopra.

29. Varie. I titoli utilizzati nelle presenti Condizioni dell'OA rispondono a mere esigenze di praticità e non devono essere utilizzati a scopo interpretativo. La mancata azione di una parte con riguardo alla violazione, perpetrata dalla controparte, di qualsivoglia disposizione di cui alle presenti Condizioni dell'OA non costituisce una rinuncia. Nell'eventualità in cui una disposizione di cui alle presenti Condizioni dell'OA venga ritenuta non valida o non applicabile, essa verrà interpretata, ove possibile, in senso restrittivo, o altrimenti considerata inefficace, senza pregiudizio alcuno alle restanti disposizioni. I termini e le condizioni di cui all'OA e alle presenti Condizioni dell'OA sopravvivranno all'esecuzione dell'OA.